

OGGETTO: P.2933 - APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO L'ELABORAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI AFFERENTI AL COMPLETAMENTO DI CALATA OLII MINERALI.

CUP C31H20000040005 - CIG 84868756CD

Operatore economico COS.IDRA S.R.L. (C.F. / P. IVA 02020160285) – Contratto di subappalto Vs. Rif FING/22/IT2037C/399 del 01/12/2022, sottoscritto digitalmente dalle parti in data 13/12/2022.

Autorizzazione risolutivamente condizionata al subappalto per l'attività avente ad oggetto “prestazioni, consistenti nelle attività di perforazione a distruzione di nucleo.....”.

Spett.le

Fincosit S.r.l.

(R.T.I. FINCOSIT S.r.l. / Giustiniana S.r.l. e Nautilus S.r.l.)

PEC: fincositsrl@legalmail.it
fincosit.sgc@legalmail.it

RICHIAMATO il contratto in Atti pubblici rogato dal Notaio Dottoressa RAFFAELLA GRASSO, Repertorio N. 8101 e Raccolta N.6016, del 10/05/2021, stipulato tra questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e l'Operatore Economico "FINCOSIT S.R.L." (Codice Fiscale, Partita IVA 02528940998), per l'Appalto avente ad oggetto *“l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori afferenti al completamento di Calata olii minerali - P.2933.”*;

RICHIAMATO il decreto n. 353 del 12.04.2021 con il quale, ritenuta la necessità di provvedere ad una ricognizione organica di tutti gli incarichi dei responsabili unici dei procedimenti, è stata disposta per il “P. 2933 – Progetto bunkeraggio Calata Olii Minerali” la nomina a nuovo Responsabile Unico del Procedimento dell'Ing. Caterina Vincenzi subentrando quindi in tale ruolo all'Ing. Francesca Arena (di cui al precedente decreto di nomina n. 44 del 29.01.2021), quest'ultima già subentrata all'Ing. Marco Vaccari (decreto di nomina n. 1042 del 07.10.2020);

aspma10.A00 Portsofgenoa - Prot. 24/01/2023.0003249.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CATERINA VINCENZI Si a ttesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente d ocumento informativo originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



VISTA la nota dell'appaltatore FINCOSIT S.r.l. (P.IVA/ C.F. 02528940998), trasmessa a mezzo PEC in data 23/12/2022 ed acquisita dall'Ente in pari data al prot. n° 48897.E, con la quale è stata avanzata richiesta di affidare in subappalto, con contratto Vs. Rif. FING/22/IT2037C/399 del 01/12/2022, sottoscritto digitalmente dalle parti in data 13/12/2022, all'Operatore Economico **COS.IDRA S.R.L.** (C.F. / P. IVA 02020160285) corrente in PADOVA (PD) VIA LONGHIN 131 CAP 35129, l'attività avente ad oggetto *“prestazioni, consistenti nelle attività di perforazione a distruzione di nucleo.....”* meglio esplicitate nell'art. 2 del medesimo contratto di subappalto, da intendersi ivi richiamato integralmente, per un importo complessivo, determinato a misura, pari ad **€ 143.616,00** (euro *centoquarantatremilaseicentosedici/00*) oltre I.V.A. se dovuta, di cui € 4.300,00 (euro *quattromilatrecento/00*) per oneri della sicurezza che comprendono gli oneri relativi alle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia da COVID-19, riconducibile alla categoria prevalente SOA OC7;

RILEVATO che in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla *lex specialis* nonché secondo le prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, *ratione temporis*, l'importo complessivo che può essere subappaltato è stato stabilito per la categoria prevalente OG7 nel limite massimo del 40 per cento;

RICHIAMATA la nota inoltrata a mezzo mail in data 19/01/2023, presente in atti, dall'Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici afferente alla richiesta di trasmissione del nullaosta da parte dell'Ing. Marco Schiaffino in qualità di Direttore dei lavori e dell'Arch. Enrico Werndorfer in qualità di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

VISTA la nota dell'Ing. Marco Schiaffino, trasmessa a mezzo e-mail in data 23/01/2023 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 24/01/2023 al Prot. n. 3115.I, con la quale confermava il proprio Nulla Osta, in qualità di Direttore dei

lavori, anche con riferimento all'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 relativamente al subappalto alla società COS.IDRA S.R.L. per il cantiere in argomento;

VISTA la nota dell'Arch. Enrico Werndorfer (Project Manager Building Services c/o ENGINTEC S.p.A.) trasmessa a mezzo e-mail in data 24/01/2023 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al Prot. n. 3221.E, con la quale confermava il proprio Nulla Osta, in qualità di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato alle condizioni, prescrizioni e nei limiti previsti dalla *lex specialis* e dal D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che esaminata la documentazione relativa all'operatore economico proposto come subappaltatore se ne riscontra la regolarità formale in rispetto della normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto in quanto l'operatore economico proposto come subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, secondo le prescrizioni dal D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO, dunque, che per quanto occorre e necessario, il Settore Amministrativo, Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici, ha posto in essere le attività di verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, quali specifici per la fattispecie in diretta trattazione;

CONSIDERATO che il Settore Amministrativo provvederà all'emissione del nullaosta amministrativo all'esito positivo delle verifiche sopra indicate, a scioglimento della condizione apposta alla presente autorizzazione;

CONSIDERATO che diversamente il Settore Amministrativo comunicherà al RUP l'eventuale esito negativo delle verifiche di legge sopra indicate, questo al fine di porre in essere la risoluzione dell'autorizzazione al subappalto in adempimento alla condizione risolutiva qui apposta;

CONSIDERATO che il pagamento in favore del subappaltatore proposto, qualora rientrando nella categoria di micro/piccola impresa, avverrà in ossequio a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l'invio di un'espressa clausola contrattuale di miglior favore, accettata anch'essa espressamente dal subappaltatore ed approvata da questa Autorità e che in assenza di tale nota si procederà come detto;

CONSIDERATO che questa Autorità revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti *ex lege* sopra detti non risulti positiva;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alla consegna delle lavorazioni oggetto di subappalto;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CONDIZIONATA

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, in capo all'Operatore Economico **COS.IDRA S.R.L.** (C.F. / P. IVA 02020160285) per l'attività avente ad oggetto *“prestazioni, consistenti nelle attività di perforazione a distruzione di nucleo.....”* meglio esplicitate nell'art. 2 del

medesimo contratto di subappalto, da intendersi ivi richiamato integralmente, per un importo complessivo, determinato a misura, pari ad **€ 143.616,00** (euro *centoquarantatremilaseicentosedici/00*) oltre I.V.A. se dovuta, di cui € 4.300,00 (euro *quattromilatrecento/00*) per oneri della sicurezza che comprendono gli oneri relativi alle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia da COVID-19, riconducibile alla categoria prevalente SOA OG7.

La presente autorizzazione è risolutivamente condizionata all'esito positivo di parte delle verifiche di legge.

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'esecuzione dei lavori subappaltati, oltre a quanto stabilito all'art. 105, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Ing. Caterina Vincenzi)

